

## **Deliberazione 16 marzo 2011 - VIS 41/11**

**Irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/1995, nei confronti di Società Italiana per il gas S.p.A.**

### **L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS**

Nella riunione del 16 marzo 2011

#### **Visti:**

- l'articolo 2, comma 20, lettera c) della legge 14 novembre 1995, n. 481;
- la legge 24 novembre 1981, n. 689;
- l'articolo 11 *bis* del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 2 ottobre 2008, ARG/com 144/08;
- la deliberazione dell'Autorità 29 settembre 2004, n. 168/04 recante il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità in materia di qualità dei servizi di distribuzione, misura e vendita del gas (di seguito: Testo integrato);
- la deliberazione dell'Autorità 29 settembre 2004, n. 170/04;
- la deliberazione dell'Autorità 10 ottobre 2005, n. 215/05;
- la deliberazione dell'Autorità 3 luglio 2008, GOP 36/08;
- la deliberazione dell'Autorità 7 agosto 2008, ARG/gas 120/08;
- la deliberazione dell'Autorità 18 settembre 2009, VIS 92/09.

#### **Fatto**

1. L'esame dei dati trasmessi dalle imprese di distribuzione di gas in relazione ai metri di rete in ghisa con giunti canapa e piombo in esercizio al 31 dicembre 2003 e al 31 dicembre 2008 ha evidenziato alcune inadempienze in merito al rispetto dell'obbligo di sostituzione di tali condotte da parte di alcuni distributori.
2. Con lettere 11 maggio 2009 (prot. da 25006 a 25015) gli uffici dell'Autorità hanno inviato richieste di informazioni e documentazione integrativa ad alcuni dei distributori obbligati e, tra questi, a Società Italiana per il Gas S.p.A (di seguito: Italgas o società) con lettera prot. 25014.
3. La complessa documentazione pervenuta nel periodo compreso tra il 10 e il 16 giugno 2009 in risposta alle suddette richieste di informazioni – tra le altre, nota

- Italgas 11 giugno 2009, prot. Autorità 33311 – ha reso necessaria un’approfondita indagine, culminata nella relazione tecnica prodotta da un consulente dell’Autorità in data 15 luglio 2009.
4. Con deliberazione 18 settembre 2009, VIS 92/09, l’Autorità ha avviato procedimenti sanzionatori nei confronti di cinque esercenti, tra i quali Italgas, per non aver rispettato – con riferimento ad alcuni impianti, ed in particolare Italgas per l’impianto di Venezia – l’obbligo di risanare o sostituire almeno il 30% della rete con condotte in ghisa con giunti canapa e piombo in esercizio al 31 dicembre 2003 previsto dagli artt. 2, comma 1 e 11, comma 7, del Testo integrato.
  5. La società ha chiesto con lettera 6 ottobre 2009 (prot. Autorità 57624) di accedere agli atti del presente procedimento e con lettera 22 ottobre 2009 (prot. Autorità 61577) di partecipare all’audizione finale avanti al Collegio. In data 2 novembre 2009 (prot. 63615) è stato consentito l’accesso agli atti.
  6. Con nota 12 novembre 2009 (prot. Autorità n. 66864), la Federazione nazionale consumatori e utenti (di seguito, Federconsumatori) ha chiesto di intervenire nel presente procedimento e di accedere ai relativi atti. In data 11 dicembre 2009 (prot. Autorità n. 73393) è stato consentito l’accesso agli atti.
  7. Italgas ha svolto le proprie argomentazioni difensive con nota 25 febbraio 2010 (prot. Autorità 8838).
  8. Con lettera 5 ottobre 2010, l’Autorità ha chiesto al Comune di Venezia l’invio del “Disciplinare tecnico per la manomissione e il ripristino dei manufatti comunali manomessi dai singoli Enti e società di servizi nel territorio comunale di Venezia insulare Lido e Pellestrina”, approvato con delibera della Giunta comunale 17 marzo 1993, n. 882.
  9. Il Comune di Venezia ha trasmesso il suddetto disciplinare tecnico in data 26 ottobre 2010 (prot. Autorità 35525).
  10. Con nota 26 ottobre 2010 (prot. Autorità 35541), il responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 16, comma 1, del d.P.R. n. 244/01, ha comunicato alla società le risultanze istruttorie.
  11. In data 11 novembre 2010 si è svolta l’audizione finale di cui agli artt. 16, comma 3, e 10, comma 5, del d.P.R. n. 244/01. Nel corso dell’audizione, Italgas ha depositato una ulteriore memoria difensiva, corredata di documenti fotografici (prot. Autorità 37498).

### **Valutazione giuridica**

12. L’art. 11, comma 7 del Testo integrato prevede che il distributore provveda, entro il 31 dicembre del 2008, alla sostituzione o al risanamento del 30% delle condotte in ghisa con giunti canapa e piombo in esercizio al 31 dicembre 2003 e non ancora risanate. L’obbligo di sostituzione o risanamento si riferisce a ciascun impianto di distribuzione, come previsto dall’art. 2, comma 1 del Testo integrato.
13. Gli elementi acquisiti dall’Autorità evidenziano che Italgas, al 31 dicembre 2008, aveva risanato con riferimento all’impianto di Venezia circa 6,6 km delle condotte in ghisa con giunti canapa e piombo in esercizio al 31 dicembre 2003 (complessivamente pari a 44,8 km), ossia il 14,73% circa del totale delle condotte da risanare. La società risulta pertanto inadempiente al predetto obbligo di sostituzione o risanamento.

## A. Argomentazioni di Italgas

14. Italgas, con nota 25 febbraio 2010 (prot. Autorità 8838), sostiene che la deliberazione di avvio del presente procedimento non sarebbe adeguatamente motivata; in particolare, l' esercente ritiene che questa deliberazione disattenda, senza adeguatamente motivare, la relazione tecnica del 15 luglio 2009 che riconosceva all' esercente "molte attenuanti per non aver potuto rispettare l'obbligo di servizio al 31.12.2008, art. 11, comma 11.7 del Testo integrato" e riteneva che – "dato il particolare contesto di una città, come Venezia, dove le tubazioni sono posate nell'acqua salmastra" – l' Autorità potesse concedere ad Italgas una deroga al successivo termine del 31 dicembre 2010 per il risanamento di almeno il 50% della rete in questione, come previsto art. 12, comma 7, della deliberazione ARG/gas 120/08.
15. In secondo luogo, l' esercente ritiene che il mancato rispetto dell'obbligo di sostituzione o risanamento delle condotte con giunti canapa e piombo sia da imputarsi esclusivamente alle difficoltà frapposte dal Comune di Venezia e da Insula S.p.A. – Società per la manutenzione urbana di Venezia, controllata dal Comune stesso (di seguito: Insula) -, nel rilascio delle autorizzazioni per l' esecuzione degli scavi e degli interventi di sostituzione. Il mancato o il tardivo rilascio delle autorizzazioni necessarie all' esecuzione dei lavori configurerebbe, a parere dell' esercente, una causa di forza maggiore idonea ad interrompere il nesso di causalità tra la propria condotta e il mancato rispetto dell'obbligo di cui all' art. 11, comma 7 del Testo integrato.
16. A questo proposito, Italgas richiama l' "Atto di intesa – esecuzione e coordinamento degli interventi su suolo e sottosuolo pubblico nel centro storico e isole della laguna di Venezia nuova gestione delle attività di manomissione e ripristino della pavimentazione pubblica veneziana" (di seguito: atto di intesa; allegato 5, nota Italgas 25 febbraio 2010) stipulato in data 12 dicembre 2003 con il Comune di Venezia e Insula (insieme a Enel Distribuzione S.p.A. Unità Territoriale Triveneto; Telecom Italia S.p.A.; Vesta S.p.A. Veneziana Energia Risorse Idriche Territorio Ambiente Servizi). Gli artt. 23-28 di questo atto di intesa disciplinano il procedimento amministrativo per l' autorizzazione degli interventi di scavo (specificamente, per la realizzazione dei "cantieri di singoli enti, riguardanti l' esecuzione di operazioni da parte di un singolo soggetto"): l' "ente" che deve eseguire i lavori (nella specie, Italgas) invia al Comune di Venezia e ad Insula le richieste di autorizzazione, corredate dalla relativa documentazione (art. 24, atto di intesa); Insula, quale soggetto coordinatore degli interventi nel suolo e sottosuolo pubblico veneziano, svolge l' istruttoria ed entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta (o dalla ricezione della eventuale documentazione integrativa che Insula può richiedere all' ente entro 15 giorni dalla data di acquisizione dell' istanza) invia il proprio parere al Comune (art. 25, atto di intesa); il Comune entro 60 giorni dalla data di ricevimento della richiesta, salvo interruzione dei termini per l' espletamento d' accertamenti in fase istruttoria, invia la propria autorizzazione o diniego motivato di intervenire all' Ente interessato (art. 26, atto di intesa).
17. Italgas ritiene che il mancato rispetto dell'obbligo di sostituire entro il 31 dicembre 2008 con riferimento all' impianto di Venezia almeno il 30% delle condotte in ghisa

con giunti canapa e piombo sia da imputare esclusivamente all'esito negativo dei procedimenti di autorizzazione sopra descritti.

18. A sostegno di tale argomentazione Italgas deduce:

- di aver trasmesso ad Insula con lettera 6 novembre 2006 il proprio piano di sostituzione della rete con giunti canapa e piombo per il biennio 2007-2008 onde consentire la pianificazione degli interventi (allegato 2, nota Italgas 25 febbraio 2010);
- di aver informato con lettere 15 gennaio 2007 e 27 marzo 2007 rispettivamente Insula e il Comune di Venezia di non disporre ancora del Piano di interventi programmato da Insula e di aver comunque predisposto la "fase istruttoria" per l'avvio dell'attività di sostituzione delle condotte in ghisa per l'adempimento dell'obbligo previsto dall'art. 11 del Testo integrato (allegato 2, nota Italgas 25 febbraio 2010);
- di aver comunicato ad Insula con lettere 3 maggio 2007 e 11 maggio 2007 l'avvio della gara di appalto per l'affidamento dei lavori necessari all'adempimento dell'obbligo in questione (allegato 2, nota Italgas 25 febbraio 2010);
- di aver ricevuto in data 7 giugno 2007 una lettera con la quale il Sindaco di Venezia esprimeva preoccupazione per l'impatto che gli interventi necessari all'adempimento dell'obbligo di cui all'art. 11 del Testo integrato avrebbe avuto sul territorio e sulle locali attività commerciali e sollecitava il coinvolgimento di Insula quale soggetto incaricato del coordinamento e/o dello svolgimento dei lavori sul suolo e sottosuolo veneziano (allegato 2, nota Italgas 25 febbraio 2010);
- di aver riscontrato la lettera del Sindaco di Venezia con nota 3 agosto 2007 chiarendo che era tenuta alla sostituzione entro il 2008 di 10778 metri di condotte in ghisa con giunti canapa e piombo e che con i piani di interventi sino a quel momento resi possibili non avrebbe potuto rispettare l'obbligo in questione (allegato 2, nota Italgas 25 febbraio 2010);
- di aver comunicato all'Autorità con lettere 20 dicembre 2007 e 23 dicembre 2008 (rispettivamente prot. 34117 e prot. 2346, allegati 3 e 4 alla nota Italgas 25 febbraio 2010, prot. 8838) l'impossibilità di rispettare l'obbligo in questione, a causa delle difficoltà frapposte dal Comune e di aver altresì evidenziato il basso rischio di dispersioni per condotte posate in un ambiente umido come quello del sottosuolo di Venezia.

19. Ad ulteriore conferma di questa argomentazione, l' esercente deduce di aver anche recentemente posto in essere comportamenti volti al rilascio delle autorizzazioni necessarie all'adempimento dell'obbligo di cui all'art. 11, comma 7 del Testo integrato, consistenti in particolare:

- nella lettera 2 dicembre 2009 (allegato 10, nota Italgas 25 febbraio 2010), con la quale Italgas, dopo aver riepilogato i termini del Programma di sostituzione delle condotte in ghisa, ha rappresentato al Comune di Venezia e ad Insula la "necessità di trovare una soluzione condivisa che, fatte salve le legittime e reciproche esigenze, (...) consenta di poter ottemperare al programma di sostituzione delle condotte in ghisa secondo quanto deliberato dall'AEEG";
- nella lettera 2 dicembre 2009 (allegato 11, nota Italgas 25 febbraio 2010), con la quale Italgas ha ulteriormente sollecitato Insula e il Comune di

Venezia al rilascio di alcune autorizzazioni relative ad interventi programmati per il 2010.

20. Infine, Italgas sostiene di aver usato la necessaria diligenza nell'adempimento dell'obbligo in questione, deducendo:

- di aver suddiviso in 13 lotti il sottosuolo da manomettere per l'adempimento dell'obbligo e di aver inviato al comune di Venezia le relative richieste di autorizzazione nel numero di 6 (corrispondenti ai primi 6 lotti) in data 8 marzo 2007 e nel numero di 7 (corrispondenti agli altri 7 lotti) in data 12 luglio 2007 (cfr. allegato 9, nota Italgas 25 febbraio 2010);
- di aver sollecitato il Comune al rilascio delle suddette autorizzazioni in data 9 novembre 2007, evidenziando che il mancato rispetto dei termini previsti dal Testo integrato avrebbe potuto esporre l'esercente a procedimenti sanzionatori da parte dell'Autorità (cfr. allegato 6, nota Italgas 25 febbraio 2010);
- di aver ottenuto dal Comune di Venezia negli anni 2007 e 2008 le autorizzazioni alla realizzazione di interventi su complessivi 2590 metri di condotte, a fronte di richieste di autorizzazione relativi a 9225 metri della medesima rete (allegato 7, nota Italgas 25 febbraio 2010); circostanza che avrebbe reso impossibile l'adempimento dell'obbligo di cui all'art. 11 del Testo integrato.

21. In particolare con riferimento al rilascio delle autorizzazioni, Italgas precisa che Insula:

- con lettera 17 maggio 2007 (cfr. allegato 8, nota Italgas 25 febbraio 2010) comunicava al Comune di Venezia che gli interventi sul sottosuolo relativi ai primi sei lotti (per i quali Italgas aveva richiesto le relative autorizzazioni in data 8 marzo 2007) “data la loro estensione (pari a 4.333,00 metri lineari) e quindi il notevole impatto sul territorio, sulla cittadinanza e sulle attività commerciali, si ritengono in contrasto con le azioni dell'Amministrazione Comunale”; tale comunicazione veniva inviata “per l'interruzione dei termini, ai sensi del punto 3.2 del vigente Disciplinare Tecnico del Comune di Venezia”;
- con 8 lettere del 1° luglio 2008 (cfr. allegato 9, nota Italgas 25 febbraio 2010) esprimeva – su espressa sollecitazione dell'esercente – parere favorevole all'esecuzione di una parte dei lavori oggetto delle richieste di autorizzazione dell'8 marzo 2007 e del 12 luglio 2007, ed in particolare “degli interventi dove gli altri enti non hanno espresso interesse a lavorare congiuntamente”:
  - a) per 384 metri per il Lotto 1 (autorizzati dal Comune di Venezia in data 1° settembre 2008);
  - b) per 295 metri lineari per il Lotto 2 (autorizzati dal Comune di Venezia in data 22 ottobre 2008);
  - c) per 73 metri lineari per il Lotto 4 (autorizzati dal Comune di Venezia in data 1° settembre 2008);
  - d) per 253 metri lineari per il Lotto 7 (autorizzati dal Comune di Venezia in data 21 settembre 2009);
  - e) per 448 metri lineari per il Lotto 10 (autorizzati dal Comune di Venezia in data 19 agosto 2008);

- f) per 102 metri lineari per il Lotto 11, (autorizzati dal Comune di Venezia, in data illeggibile);
  - g) per 419 metri lineari per il Lotto 12 (autorizzati dal Comune di Venezia in data 9 marzo 2009);
  - h) per 667 metri lineari per il Lotto 13 (autorizzati dal Comune di Venezia in data 19 ottobre 2009).
22. La citata documentazione, a parere dell' esercente, mostrerebbe come questi abbia usato tutta la possibile diligenza al fine di adempiere l'obbligo di cui all'art. 11, comma 7 del Testo integrato.
23. A conferma di ciò, l' esercente deduce:
- di aver fatto presente, in sede di osservazioni al documento di consultazione DCO 19/08 relativo alla "Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas nel terzo periodo di regolazione (2009-2012)", la circostanza che "l'ente concedente, specie in alcune realtà urbane storiche soggette a vincolo paesaggistico, non si adopera attivamente per il rilascio dei necessari atti autorizzativi di scavo (tipico ad esempio è il caso di Venezia); in tali casi risulterebbe inevitabile la concessione di specifiche deroghe attuative da parte dell' Autorità, una volta riscontrate le condizioni ostative";
  - di aver provveduto complessivamente (e quindi con riferimento a tutti i propri impianti) entro il 31 dicembre 2008 alla sostituzione del 48% della propria rete con condotte in ghisa con giunti canapa e piombo, e quindi di una percentuale ben più alta di quella del 30% di cui all'art. 11, comma 7 del Testo integrato.
24. Nella memoria conclusiva depositata nel corso dell' audizione finale dell'11 novembre 2010 (prot. 37498), Italgas sostiene:
- a fondamento del presunto difetto di motivazione della deliberazione di avvio del presente procedimento, che l'istanza di deroga di cui all'art. 12, comma 7, della deliberazione ARG/gas 120/08 sarebbe "un atto presupposto a pieno titolo inscritto nell' articolata sequenza procedimentale avviata da codesta Autorità con richieste di informazioni e documentazione integrativa inviate, in data 11 maggio 2009, a diverse imprese di distribuzione gas tra cui Italgas";
  - che sulle richieste di autorizzazione ai lavori necessari non si sarebbe formato il silenzio-assenso, ed in particolare che la lettera con la quale Insula il 17 maggio 2007 comunicava al Comune di Venezia l' interruzione dei termini risulta allegata alla comunicazione del 7 giugno 2007 indirizzata ad Italgas dal sindaco di Venezia e sarebbe quindi idonea all' interruzione del termine per la formazione del silenzio-assenso; detta comunicazione, a parere dell' esercente, determinava di fatto il blocco operativo delle attività di sostituzione della rete; in considerazione delle numerose attività necessarie al fine di effettuare i lavori in questione (cfr. materiale fotografico, allegato alla memoria stessa), anche se si fosse formato il silenzio-assenso l' esercente ritiene che non se ne sarebbe potuto in concreto avvalere; Italgas deduce infine la specialità del territorio veneziano, richiamando in tal senso alcune disposizioni legislative (nella specie, la legge 16 aprile 1973, n. 171);

- che, ai fini della quantificazione della sanzione, rilevarebbe in senso favorevole all' esercente, sotto il profilo della "personalità dell' agente", la circostanza che questi abbia segnalato tempestivamente, con l'istanza di deroga di cui all'art. 12, comma 7, della deliberazione ARG/gas 120/08 (lettera Italgas 16 gennaio 2010, Prot. Autorità 2346), le difficoltà operative incontrate ed abbia anzi tentato di contemperare le esigenze di sostituzione delle condotte in ghisa con l'interesse pubblico del Comune di Venezia; non rilevarebbe, invece, la circostanza – richiamata nella comunicazione delle risultanze istruttorie, inviata dal responsabile del procedimento in data 26 ottobre 2010 (prot. 35541) – che con deliberazione n. 215/05 l' Autorità abbia irrogato ad Italgas una sanzione amministrativa per aver reso informazioni risultate non veritiere nell'ambito di un'ispezione. A sostegno della presunta irrilevanza della sanzione irrogata con deliberazione n. 215/05 Italgas richiama l'istituto penalistico della riabilitazione e la deliberazione GOP 36/08 in forza della quale la deliberazione n. 215/05 (tra le altre) avrebbe "esaurito i propri effetti".

*B. Valutazione delle argomentazioni di Italgas*

25. Le argomentazioni di Italgas non sono condivisibili.
26. Con riferimento all'asserito difetto di motivazione della delibera di avvio del procedimento, si osserva che i procedimenti sanzionatori dell' Autorità sono disciplinati dal d.P.R. n. 244/01, che all'art. 4 prevede che il Collegio quando ravvisi sulla base degli elementi raccolti dagli uffici gli estremi di un possibile intervento avvia il procedimento, nel corso del quale gli uffici svolgeranno la propria attività istruttoria con le garanzie partecipative previste dallo stesso d.P.R.
27. Quanto sostenuto dall' esercente in sede di audizione finale a fondamento dell'asserito difetto di motivazione, ossia la qualificabilità dell'istanza di deroga in termini di "atto presupposto", non è pertinente. La delibera di avvio risulta infatti motivata ai sensi dell'art. 4 del d.P.R. n. 244/01, dando conto degli elementi di fatto e di diritto da cui risulta l' inadempimento dell'obbligo di sostituzione di almeno il 30% delle condotte in ghisa con giunti canapa e piombo al 31 dicembre 2008. Invece l'istanza di deroga ai termini del 31 dicembre 2010 e del 31 dicembre 2012 per il risanamento rispettivamente di almeno il 50% ed il 70% della rete in questione riguarda espressamente, ai sensi dell'art. 12, comma 7 della deliberazione ARG/gas 120/08, un obbligo diverso da quello oggetto del presente procedimento. Tale istanza costituisce quindi una sequenza procedimentale del tutto diversa dal presente procedimento.
28. Nel caso di specie, poi, l'attività preistruttoria svolta dagli Uffici è stata assai articolata, riguardando, come risulta dalla relazione tecnica 15 luglio 2009, il complessivo "stato di avanzamento del piano di risanamento/sostituzione/dismissione delle condotte in ghisa con giunti canapa e piombo negli impianti di distribuzione del gas", e quindi non solo il rispetto da parte degli esercenti dell'obbligo di sostituzione del 30% della rete entro il 31 dicembre 2008, ma anche la documentazione presentata a supporto delle suddette istanze di deroga (anche se irrilevanti ai fini dell' accertamento della violazione in oggetto).
29. Nella specie, come ha osservato la stessa società, la Relazione tecnica concludeva nel senso che all' esercente potevano riconoscersi "molte attenuanti" per il mancato rispetto dell'obbligo di sostituire entro il 31 dicembre 2008 almeno il 30% delle

- condotte in ghisa con giunti canapa e piombo. Sul punto, contrariamente a quanto sostenuto dall' esercente, la deliberazione VIS 92/09 non si è discostata dalla Relazione rilevando le eventuali "attenuanti" solo ai fini della quantificazione dell' eventuale sanzione.
30. Alla luce della articolata documentazione prodotta dalla società, le difficoltà fraposte dal Comune di Venezia e da Insula non valgono ad escludere la responsabilità della società per l' inadempimento dell' obbligo di cui all' art. 11, comma 7 del Testo integrato.
  31. Come rilevato dallo stesso esercente, il procedimento amministrativo per il rilascio delle autorizzazioni per gli interventi sul suolo e sottosuolo pubblico nel centro storico è disciplinato dall' atto di intesa stipulato tra Insula, il Comune di Venezia e le società che erogano servizi pubblici sul territorio di Venezia (tra cui Italgas).
  32. Tale atto, proprio al fine di evitare eccessive lungaggini burocratiche, prevede l' istituto del silenzio assenso: "il Comune di Venezia entro 60 giorni dalla data di ricevimento della richiesta, salvo interruzione dei termini, per l' espletamento d' accertamenti in fase istruttoria, invierà propria autorizzazione o diniego motivato di intervenire all' Ente interessato. (...) Trascorso inutilmente tale termine l' Ente sarà automaticamente autorizzato a intervenire" (art. 26, Atto di intesa).
  33. Nel caso di specie, dalla complessa documentazione inviata dall' esercente risulta che le autorizzazioni sono state richieste al solo Comune di Venezia in data 8 marzo 2007 con riferimento ai primi 6 lotti e in data 12 luglio 2007 con riferimento agli altri 7 lotti (cfr. allegato 9, nota Italgas 25 febbraio).
  34. Il termine di 60 giorni per il rilascio delle autorizzazioni risulta spirato per i primi 6 lotti in data 7 maggio 2007 e per gli altri 7 lotti in data 10 settembre 2007.
  35. Poiché dalla documentazione prodotta dall' esercente nel corso del presente procedimento non risulta alcun atto interruttivo di detto termine, le autorizzazioni richieste da Italgas risultano rilasciate per silenzio assenso ai sensi dell' art. 26 dell' Atto di intesa, in data 7 maggio 2007 e 10 settembre 2007. Ai fini dell' interruzione del termine di 60 giorni, non può infatti valere la lettera 17 maggio 2007 (cfr. allegato 8, nota Italgas 25 febbraio 2010) con la quale Insula comunica al comune di Venezia che gli interventi sul sottosuolo relativi ai primi sei lotti si ritenevano in contrasto con le azioni dell' amministrazione comunale e che tale comunicazione veniva inviata per l' interruzione dei termini, ai sensi del punto 3.2 del vigente Disciplinare Tecnico del comune di Venezia. Si tratta infatti di comunicazione inviata in data 17 maggio 2007 e quindi in data successiva allo spirare del termine di 60 giorni che pertanto non può considerarsi interrotto da detta comunicazione. La comunicazione è stata peraltro inviata da Insula al Comune di Venezia e non invece dall' amministrazione comunale ad Italgas ed è pertanto inidonea, anche per questa ragione, ad evitare la formazione del silenzio assenso.
  36. Risultano prive di pregio le ulteriori argomentazioni svolte dall' esercente sulla questione del silenzio-assenso in sede di audizione finale.
  37. La circostanza che la lettera Insula 17 maggio 2007 sia stata inviata ad Italgas dal Sindaco di Venezia come allegato alla lettera 7 giugno 2007 non è rilevante ai fini del silenzio-assenso, essendosi questo già formatosi in data 7 maggio 2007.
  38. A nulla vale poi il richiamo che Italgas sembra fare in sede di audizione finale circa l' asserita impossibilità di avvalersi concretamente dell' istituto del silenzio-assenso, previsto da un atto di intesa sottoscritto, tra gli altri, dallo stesso esercente e conforme peraltro al "Disciplinare Tecnico per le manomissioni e ripristini",



approvato dalla Giunta comunale di Venezia con deliberazione n. 882/1993. La circostanza genericamente dedotta dall' esercente non risulta in alcun modo provata, non avendo la società dedotto un solo impedimento concreto, giuridicamente rilevante, alla realizzazione delle suddette attività.

39. Il richiamo alla specificità della città di Venezia – che troverebbe conferma nella legge 16 aprile 1973 “Interventi per la salvaguardia di Venezia” – non è pertinente; l'art. 11, comma 7 del Testo integrato (così come l'art. 12 della deliberazione ARG/gas 120/08 che ha sostituito il primo) non distingue infatti la città di Venezia dal resto del territorio nazionale.
40. Il comportamento del Comune di Venezia non può pertanto configurarsi quale causa di forza maggiore, idonea ad interrompere il nesso di causalità tra la condotta di Italgas e il mancato rispetto dell'obbligo di cui all'art. 11, comma 7 del Testo integrato. Dagli elementi acquisiti nel corso del presente procedimento, risulta infatti che Italgas ben avrebbe potuto realizzare le opere di sostituzione delle condotte in ghisa con giunti canapa e piombo, in virtù del silenzio assenso formatosi sulla relativa richiesta.
41. Le circostanze impropriamente richiamate dall' esercente nella propria memoria difensiva sotto il profilo della diligenza e dell'insussistenza del nesso di causalità tra la condotta di Italgas ed il mancato rispetto dell'obbligo di cui all'art. 11, comma 7 del Testo integrato possono al più rilevare sotto il profilo della gravità della violazione o della personalità dell'agente, ai sensi dell'art. 11 della legge n. 689/81.

### **Quantificazione della sanzione**

42. L'articolo 11 della legge n. 689/1981 prevede che la quantificazione della sanzione sia compiuta in applicazione dei seguenti criteri:
  - a. gravità della violazione;
  - b. opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione;
  - c. personalità dell'agente;
  - d. condizioni economiche dell'agente.
43. Con deliberazione ARG/com 144/08, l'Autorità ha adottato “Linee guida sull'applicazione dei criteri di quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità ai sensi dell'art. 2, comma 20, lett. c), della legge n. 481/95” (di seguito: “Linee guida”).
44. Sotto il profilo della gravità, la violazione è idonea a pregiudicare un interesse di particolare rilievo, quale quello relativo all'incolumità e alla sicurezza delle persone e delle cose. Pertanto, la gravità della violazione deriva direttamente dal bene giuridico tutelato dalla norma violata. Inoltre è stato risanato solo il 14,73% invece del 30% del totale delle condotte da risanare. Va tuttavia tenuto conto che la violazione è circoscritta ad uno solo dei 759 impianti gestiti dall' esercente, quello di Venezia, per il quale peraltro il rischio di dispersione di gas è piuttosto basso, in considerazione dei luoghi in cui sono posate le condotte.
45. Con riferimento al criterio dell'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione non risulta alcuna circostanza rilevante.
46. Sotto il profilo della personalità dell'agente, assume rilievo la circostanza che, con riferimento ai numerosi altri impianti da essa gestiti, Italgas abbia provveduto entro

il 31 dicembre 2008 alla sostituzione in media del 48% della propria rete con condotte in ghisa con giunti canapa e piombo, e quindi di una percentuale maggiore del 30% di cui al testo integrato. Assume altresì rilievo, ai sensi dell'art. 5, comma 2, lett. a) delle Linee guida, la circostanza che l'esercente abbia autodenunciato la propria violazione. Rileva, infine, la circostanza che l'Autorità con deliberazione n. 215/05 abbia irrogato una sanzione amministrativa ad Italgas per aver reso informazioni non veritiere in sede di ispezione. Ai fini dell'aumento della sanzione base, l'art. 5, comma 4 delle Linee guida dà rilievo, coerentemente all'art. 11 della legge n. 689/81, a tutti i "precedenti" dell'esercente, indipendentemente dal momento in cui siano stati commessi. La riabilitazione invocata dall'esercente è un istituto di diritto penale non previsto dalla legge n. 689/81 e, quindi, non applicabile alle sanzioni amministrative pecuniarie. La deliberazione GOP 36/08, nell'effettuare una ricognizione dei provvedimenti dell'Autorità (relativi agli anni 2005, 2006 e 2007) che avevano esaurito i propri effetti, ha peraltro fatto espressamente salvi "gli effetti dei provvedimenti sanzionatori, ai fini della valutazione di eventuali reiterazioni delle violazioni".

47. Per quanto attiene alle condizioni economiche dell'agente, si rileva che il fatturato realizzato nel 2008 da Italgas nello svolgimento dell'attività di distribuzione e misura del gas naturale è pari ad euro 638.959.317

### **DELIBERA**

1. si accerta la violazione, da parte di Società Italiana per il gas S.p.A. degli artt. 2, comma 1, e 11, comma 7 del "Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas in materia di qualità dei servizi di distribuzione, misura e vendita del gas", approvato con deliberazione n. 168/04;
2. è irrogata a Società Italiana per il gas S.p.A., ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/1995, una sanzione amministrativa pecuniaria, pari a euro 51.000 (cinquantunomila);
3. si ordina a Società Italiana per il gas S.p.A. di pagare la suddetta sanzione entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, con versamento diretto al concessionario del servizio di riscossione, oppure mediante delega ad una banca o alle Poste Italiane S.p.A. presentando il modello allegato (recante codice ente "QAE" e codice tributo "787T"), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (Allegato A), come previsto dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237;
4. decorso il termine di cui al precedente punto 3, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento (codice tributo "788T"); in caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, saranno applicate le maggiorazioni di cui all'articolo 27, comma 6, della legge n. 689/81 (codice tributo "789T");
5. si ordina a Società Italiana per il gas S.p.A. di comunicare l'avvenuto pagamento della sanzione amministrativa di cui sopra all'Autorità, mediante l'invio di copia del documento attestante il versamento effettuato;

6. il presente provvedimento sarà notificato, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento, a Società Italiana per il gas S.p.A., Largo Regio Parco 9, 10153 Torino, a Federconsumatori – Federazione nazionale consumatori ed utenti, via Palestro 11, 00185 Roma, al Comune di Venezia, Ca' Farsetti – S. Marco 4136 e sarà pubblicato sul sito internet dell'Autorità ([www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it))

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale Amministrativo regionale della Lombardia, sede di Milano, entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica dello stesso oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni.

16 marzo 2011

Il Presidente: Guido Bortoni